

**Legge regionale 28 gennaio 1985, n. 10 (BUR n. 5/1985)**

**INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 1979,  
N. 65 (1)**

**Art. 1**

All'art. 45, lett. B), dopo il primo capoverso e prima del primo trattino, viene introdotto il seguente ulteriore meccanismo di inquadramento contestuale:

- il personale con qualifica al 30 settembre 1978 di Funzionario - che, ai sensi della tabella C) di cui al successivo art. 47, sarebbe inquadrato nel livello di Esperto - ove in possesso a tale data di una anzianità effettiva minima di servizio di anni 8 senza demerito in posizione giuridica direttiva, è ammesso d'ufficio a un concorso interno per soli titoli per l'inquadramento nel livello funzionale di Dirigente, semprechè sia stato inquadrato presso la Regione con decorrenza da data non posteriore all'1 aprile 1976.

**Art. 2**

Alla Tabella A) di cui all'art. 47 della legge regionale n. 65 del 24 agosto 1979, modificata con legge regionale n. 67 del 7 settembre 1979, sono apportate le seguenti modifiche, comportanti la istituzione di 30 posti di Dirigente e la soppressione di altrettanti posti di Esperto.

Tabella A): Organico del personale della Regione del Veneto

Livelli funzionali	Consiglio	Amm. Reg.le (1)	Totale
Dirigente	14	219	233
Esperto	9	268	277
Istruttore	6	381	387
Collaboratore	15	671	686
Applicato- Oper. spec.	28	593	621
Operatore qualificato	11	193	204
Commesso	10	113	123
Ausiliario	1	1	2
	—	—	—
<b>TOTALI GENERALI</b>	<b>94</b>	<b>2.439</b>	<b>2.533</b>

(1) Per l'espletamento dei compiti di segreteria particolare dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con obbligo di rientro all'ufficio di provenienza al cessare del mandato del componente presso la cui segreteria particolare sono distaccati, sono assegnati fino a n. 6 impiegati di livello non superiore a

quello di esperto, tratti dall'organico dell'amministrazione regionale.

L'organico della Amministrazione regionale è così articolato:

a) contingente della Amministrazione generale:

Dirigente	207	
Esperto	258	
Istruttore	294	
Collaboratore	516	
Applicato- Oper. spec.		557
Operatore qualificato		193
Commesso	84	
Ausiliario	1	
		-----
Totale	2.110	

b) contingente della Amministrazione del personale addetto alla formazione professionale:

Dirigente	12	
Esperto	10	
Istruttore	87	
Collaboratore	155	
Applicato- Oper. spec.		36
Operatore qualific.		-----
Commesso	29	
Ausiliario	—	
		-----
	Totale	329

### **Art. 3 - Norma finanziaria**

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, relativa a reinquadramenti del personale già in servizio, previsti per l'anno 1978, per l'anno 1979 e per l'anno 1980 in L. 36.000.000, fanno carico al capitolo 192019065 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, che presenta sufficiente disponibilità.

Per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci.

### **Art. 4**

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

1() Con sentenza n. 290/1984, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale della presente legge.